



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 21/01/2016**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ECOLOGIA 13 gennaio 2016, n. 8

D.lgs. n. 152/2006 e smi e l.r. n. 11/2001 e smi - cod. pratica W2TIXY2, procedimento di autorizzazione unica relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica in agro di Serracapriola (Fg) in loc. "Pozzo Murato - Boccadoro, Masseria Maddalena e Groppa di Mulo", di una stazione elettrica a 380/150 kV collegata in entra-esce sulla linea 380 RTN a 380 kV "Foggia-Larino" e di una sottostazione utente 20/150 kV connessa alla nuova sezione a 150 kV della stazione elettrica 380/150 kV sita nel Comune di Torremaggiore (Fg) - esecuzione sentenza del Consiglio di Stato n. 4735 del 13/10/2015 -- riesame della D.D. n. 225/2013 recante diniego istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento di esclusione da VIA D.D. n. 120/2009.

Proponente: EDP Renewables Italia Holding Srl, con sede legale in Milano alla Via Lepetit n. 8/10.

L'anno 2016 addì 13 del mese di gennaio in Modugno, nella sede della Sezione Ecologia, sulla scorta dell'istruttoria svolta dai funzionari della Sezione Ecologia avv. G. Barbieri e ing. F. Corvace, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 120 dell'11/03/2009 la Regione Puglia - Servizio Ecologia determinava di escludere dalla procedura di VIA il progetto di impianto eolico presentato dalla società Energia in Natura Srl (originaria denominazione sociale della società in intestazione) relativamente agli aerogeneratori puntualmente indicati ed identificati nel medesimo provvedimento dai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 37 e 40. In esito al procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi della normativa regionale di settore razione temporis applicabile (r.r. n. 16/2006), il predetto atto dirigenziale individuava come esclusi dalla procedura di VIA n. 14 aerogeneratori dei quali solo quattro, in applicazione del parametro di controllo previsto dall'art.14 co.7 del citato r.r. n. 16/2006, venivano ammessi all'iter di autorizzazione unica ex d.lgs. n. 387/2003. Tale determinazione costituiva oggetto di ricorso straordinario notificato dalla società proponente l'intervento dinanzi al Presidente della Repubblica e, alla data di adozione del presente provvedimento, non risulta adottata ancora alcuna statuizione in merito;

con nota prot. n. 268\_12 VG/ml del 30/04/2012 (prot. Ecologia n. 3995 del 18/05/2012), la EDP Renewables Italia Srl formulava istanza di proroga dell'efficacia della determinazione n. 120/2009 inerente alla esclusione da VIA del progetto proposto dalla Energia in Natura Srl, originaria titolare dell'iniziativa progettuale in argomento;

in occasione della prima riunione di Conferenza dei Servizi volta al rilascio dell'autorizzazione unica convocata dal preposto Servizio Regionale Energie Rinnovabili, con nota acquisita al prot. Ecologia n. 4380 del 21/04/2011, la società proponente trasmetteva - anche al Servizio Ecologia, oltre che a tutti gli Enti convocati in CdS - il progetto definitivo costituito da 14 aerogeneratori, conformemente alla

determinazione di VIA e dunque, al lordo della riduzione operata dal parametro di controllo introdotto dal r.r. n. 16/2006. Detto progetto definitivo differiva da quello oggetto del parere di esclusione da VIA di cui alla determinazione n. 120/2009 e, tale rilievo formulava oggetto di specifica nota del Servizio Ecologia avente prot. 1261 del 14/02/2012. In particolare in detta ultima nota si rappresentava che:

1. gli elaborati concernenti il tracciato del cavidotto e la sottostazione di connessione alla RTN del progetto definitivo differivano rispetto a quanto rappresentato nell'istanza culminata nella d.d. n. 120/2009

2. la modifica introdotta nel progetto definitivo comportava l'interessamento del Comune di Torremaggiore non già coinvolto nella procedura di verifica di assoggettabilità a VIA iniziale (di seguito "screening")

3. il cavidotto, nel suo attuale percorso, attraversava il SIC denominato "Valle Fortore-Lago di Occhito"

4. il cavidotto, le opere di connessione aerea, la sottostazione e la nuova stazione di Terna interessavano l'area IBA "Monti della Daunia" (come da segnalazione di Arpa Puglia DAP Foggia prot. n. 18929 del 13.04.2011)

5. il progetto definitivo includeva anche il progetto per la realizzazione della nuova stazione di smistamento di proprietà di Terna, il raccordo alla linea aerea AT 380 kV tramite due rami (con realizzazione di un traliccio nel SIC) e lo smantellamento di un tratto della stessa

6. il citato SIC è dotato di Piano di gestione approvato con D.G.R. n. 1084 del 26.04.2010 secondo il quale "Le linee di nuovi elettrodotti ad alta tensione e media tensione da realizzarsi all'interno dei siti dovranno essere interrate salvo autorizzazione dell'Autorità di Gestione" (art. 19, co. 1 del Regolamento) con successiva nota acquisita al prot. Ecologia n. 2174 del 12/03/2012 la società inoltrava un'ulteriore proposta progettuale ad ulteriore modifica del progetto definitivo che prevedeva una riduzione del numero di aerogeneratori che veniva definitivamente portato ad otto unità di potenza pari a 3 MW ciascuno;

con note aventi prot. n. 2669 del 27/03/2012 e n. 3684 del 07/05/2012 l'Ufficio VIA, rilevando tali ulteriori modifiche al progetto originariamente sottoposto alla procedura di screening, reiterava al proponente la necessità di effettuare gli adempimenti già segnalati nella precedente nota prot. 1261 del 14/02/2012;

con nota prot. n. 268\_12 VG/ml del 30/04/2012, (prot. Ecologia n. 3995 del 18/05/2012) il proponente formulava "prudenzialmente" istanza di proroga dell'efficacia del provvedimento n. 120/2009, pur avendo impugnato con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica tale determinazione;

con determinazione dirigenziale n. 225 dell'11/09/2013 il Servizio Ecologia determinava di non accogliere la domanda di proroga del provvedimento n. 120/2009, per tutte le motivazioni ivi declinate;

tale provvedimento, unitamente agli altri provvedimenti sfavorevoli medio tempore acquisiti nel corso delle sedute di conferenza di servizi svoltesi in seno al procedimento autorizzativo (e, segnatamente, la nota dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità prot. n. 4298 del 14/05/2013 nonché il parere con prescrizioni emesso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici prot. n. 6976 del 15/05/2013), veniva impugnato dinanzi al Tar Puglia sede Bari che, con sentenza non definitiva n. 719 del 12/06/2014, dichiarava improcedibile il ricorso proposto (in riferimento a quello introduttivo, al primo, secondo, terzo e sesto dei motivi aggiunti) e, viceversa, lo respingeva in riferimento al quarto e al quinto ricorso per motivi aggiunti;

la sentenza emessa dal Tar Bari veniva impugnata dalla società dinanzi al Consiglio di Stato che, con ulteriore sentenza n. 4735 del 13/10/2015, e, per quel che concerne il presente provvedimento, riteneva fondato il sesto motivo d'appello "in relazione all'illegittimità del diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, non essendo stata considerata l'esistenza di obiettive ragioni, attinenti alla complessità e durata del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica, preclusivi dell'avvio e della realizzazione dei lavori relativi all'impianto". Statuiva in conclusione di riformare la prefata sentenza parziale del Tar Bari e, in accoglimento dell'impugnativa proposta in primo grado, annullarsi "il diniego di autorizzazione unica di cui alla nota dirigenziale n. 5374 del 26.06.2013, nonché il diniego di proroga del provvedimento favorevole di VIA

salvi i provvedimenti ulteriori dell'Amministrazione”;

a seguito di detta statuizione e, al fine di darne ottemperanza, l'Ufficio Energie Rinnovabili indiceva la conferenza di servizi con sua nota avente prot. n. 4262 del 23/10/2015;

con nota prot. n. 150\_15ser1 del 16/11/2015 (prot. Ecologia n. 15659 del 17/11/2015) la società, ripercorrendo le diverse fasi procedurali e processuali caratterizzanti il procedimento di che trattasi, invitava e diffidava il Servizio Ecologia “a dare puntuale e pedissequa esecuzione a quanto stabilito dalla sentenza n. 4735/2015 del CdS in merito alla proroga dell'efficacia del provvedimento di VIA”;

con altra nota prot. n. 161\_15ser1 del 18/11/2015 (prot. Ecologia n. 15731 del 19/11/2015) la società dava evidenza di aver caricato sul Portale istituzionale “Sistema Puglia” la documentazione progettuale aggiornata relativa “alla sola infrastruttura elettrica di connessione alla RTN, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle note in premessa, come ricevuto dal gestore di rete Terna SpA”;

con nota prot. n. 11210 del 23/11/2015 (prot. Ecologia n. 15956 del 25/11/2015) il Servizio Attuazione e Pianificazione Paesaggistica trasmetteva per conoscenza alla Sezione Ecologia gli esiti della valutazione svolta in esecuzione alla medesima statuizione, ritenendo di “poter confermare il parere favorevole già espresso con sue note prot. n. 6052 del 20/07/2011 e prot. n. 9911 del 28/11/2011 ai fini della realizzazione delle torri identificate dai nn. T7, T9, T11, T12, T16, T17, T20 e T21 proposti, sia per gli aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT/P che per quelli connessi al PPTR, a condizione che i pali 245B e 247B previsti dal nuovo progetto della SE Terna di Torremaggiore “Foggia-Larino” siano posizionati esternamente al Cono Visuale di 4 km de Castel Dragonara”;

in seno alla Conferenza di servizi indetta dal'Ufficio Energie la scrivente Sezione, con sua nota prot. n. 595 del 24/11/2015, riscontrando la nota prot. n. 4262 del 23/10/2015 dell'Ufficio Energia, rendeva il proprio contributo istruttorio preliminare rilevando quanto di seguito esposto:

- l'ultima documentazione progettuale - caricata sul Portale Sistema Puglia in data 18/11/2015 - comprende un ulteriore aggiornamento della infrastruttura elettrica di connessione alla RTN, volto ad eliminare l'attraversamento del SIC Valle del Fortore, Lago di Occhito, da parte dei raccordi aerei esterni uscenti dalla stazione elettrica di Torremaggiore verso la linea 380 kV;
- il progetto così come aggiornato lascia inalterate le posizioni originarie degli aerogeneratori di cui alla sottostante tabella, già oggetto di esonero da VIA culminato nella D.D. n. 120/2009:

---

WTG COORD. GB MONTE MARIO 2

---

7 2531301 4624762

---

9 2532043 4624731

---

11 2533272 4624712

---

12 2530950 4624123

---

16 2531683 4624026

---

17 2532175 4623941

---

20 2532762 4623975

---

21 2533255 4623985

---

- la valutazione di incidenza di cui alla nota prot. n. 8813 del 24/10/2012 del Servizio Ecologia - resa ai fini dell'ottemperanza all'ordinanza cautelare resa dal Tar Bari n. 576/2012 in occasione della seduta di conferenza di servizi del 24/10/2012 presso il Servizio Energia - inerisce a parte dello sviluppo lineare del cavodotto esterno di connessione, ricadente all'interno delle aree della Rete Natura 2000;
- gli elaborati di EdP Renewables Italia Holding Srl riportano la configurazione con i raccordi aerei non ancora rettificati in modo da evitare l'attraversamento del SIC, pertanto non aggiornati all'ultimo adeguamento di cui alla più recenti tavole fornite dal gestore della Rete. Inoltre lo stesso proponente, con riferimento alle componenti del progetto riguardanti le opere di trasmissione esterna (ossia a valle della sottostazione di proprietà dell'utente) rimanda a valutazioni ambientali già espresse nell'ambito di altri procedimenti di competenza provinciale.

Riguardo alla norma applicabile alla fattispecie in oggetto veniva ulteriormente specificato che quest'ultima non è quella rinveniente dal r.r. n. 24/2010, così come modificato dal successivo r.r. n. 29/2012 che ha modificato l'art. 5 co. 1 del r.r. 24/2010, in ragione del dispositivo di esonero per cui "le procedure autorizzatorie ricadenti nel campo di applicazione del r.r. n. 16/2006, ovvero tutti i procedimenti per i quali detto Regolamento Regionale sia risultato applicabile *ratione temporis* durante l'arco della sua vigenza, ovvero fino al 01.12.2010, data di pubblicazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010, data oltre la quale trova invece applicazione la disciplina introdotta con il presente Regolamento. Nell'istruttoria delle istanze ricadenti nei casi sopra contemplati, non trovano applicazione l'espunto R.R. n. 16/2006 né il presente Regolamento. Sono fatti salvi i provvedimenti di VIA/screening emanati in vigenza del regolamento 16/2006 che siano rimasti inoppugnati e si siano consolidati, secondo i principi generali in materia di retroazione degli effetti delle sentenze di annullamento pronunciate dalla Corte Costituzionale".

Considerato che:

In ragione delle innanzi esposte argomentazioni pertanto la scrivente Sezione ulteriormente rilevava:

A) che l'aggiornamento del modello di aerogeneratore da V90 a V112 non ingenererebbe ulteriori impatti oltre a quelli già considerati e contemplati nel provvedimento n. 120/2009, attese le distanze già considerate quali cautelative ai fini del contenimento degli impatti acustico e di gittata per rottura accidentale a carico dei ricettori (essenzialmente fabbricati sparsi nell'agro), a meno della necessità di verificare in contraddittorio con il proponente l'avvenuto aggiornamento delle relazioni di impatto acustico ed elettromagnetico che sembrano riportare alcuni riferimenti alla configurazione progettuale precedente o refusi;

B) che, ove il proponente intenda confermare di volersi far carico anche delle opere di rete ai fini autorizzativi, risulta necessario in primis aggiornare gli elaborati progettuali all'ultima configurazione delle infrastrutture elettriche (stazione elettrica lato rete e raccordi aerei, nonché eventuali rifacimenti dell'elettrodotta), includendo in particolare nelle relazioni specialistiche ogni considerazione che inerisca anche alle stesse, ai fini della loro inclusione nel contributo istruttorio ambientale di competenza della scrivente Sezione. In riferimento agli aspetti progettuali nonché di corrispondenza e coerenza puntuale tra l'oggetto del procedimento autorizzativo e quello già oggetto di verifica di assoggettabilità nell'ambito del presente riesame e di altri procedimenti inerenti a progetti che condividono la medesima connessione, venivano pertanto richiesti alla società proponente chiarimenti e delucidazioni;

con nota prot. n. 4958 dell' 01/12/2015 (prot. Ecologia n. 16551 del 07/12/2015) il Servizio Energie Rinnovabili e Reti trasmetteva il verbale della seduta di conferenza svoltasi in data 24/11/2015: in particolare la società proponente si riservava di analizzare il contenuto dei pareri emersi nel corso della seduta di conferenza, ribadendo che "l'indizione della nuova conferenza di servizi non può in alcun modo riguardare l'acquisizione di pareri ulteriori o comunque la rinnovazione di quelli già espressi stante l'attività istruttoria sinora svolta ed ormai cristallizzata nella chiusura positiva del procedimento di cui alla nota prot. n. 2239 del 14/03/2013. Appare evidente che, in puntuale esecuzione di quanto chiaramente disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4735/2015, l'indetta conferenza di servizi dovrà limitarsi

esclusivamente ad acquisire i pareri espressi dall'ufficio parchi e dalla Soprintendenza, in merito ai raccordi in alta tensione della sottostazione Terna”;

con nota prot. n. 160\_15ser del 07/12/2015 (prot. Ecologia n. 16792 dell'11/12/2015) la società, a valle del richiesto contraddittorio svoltosi in data 02/11/2015 presso la Sezione Ecologia di cui alla precedente nota prot. n. n. 4262 del 23/10/2015 trasmetteva un aggiornamento della documentazione tecnica volta a rendere le delucidazioni e i chiarimenti richiesti, in specie con riferimento ai rilievi di cui al precedente punto A);

la società tuttavia non aggiornava lo studio di fattibilità ambientale (ovvero lo studio preliminare ambientale già oggetto di screening), lasciando intendere - come peraltro già manifestato nel corso del contraddittorio svoltosi in data 02/12/2015 - di non voler reiterare il procedimento di screening in relazione al nuovo assetto progettuale, ovvero comprensiva delle opere di rete. Pertanto la presente istruttoria non può che riferirsi agli unici elementi in comune e non oggetto di mutazione tra il nuovo e l'originario assetto progettuale già oggetto della D.D. n. 120/2009, ovvero le ubicazioni degli aerogeneratori ed i cavidotti interni;

in ordine al cavidotto connesso al parco eolico facente capo alla società proponente, la scrivente Sezione si è già espressa favorevolmente sull'incidenza dell'opera con nota prot. n. 8813 del 24/10/2013, resa in conferenza di servizi indetta dall'Ufficio Energia in data 24/10/2012 al fine di ottemperare all'ordinanza cautelare emessa dal Tar Bari n. 576/2012 che così espressamente statuiva in riferimento: “quanto esclusivamente al cavidotto che collega il parco eolico della ricorrente alla sottostazione, che l'asserita insistenza su area SIC può e deve essere valutata direttamente in sede di Conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs 387/2003, entro i termini di legge”;

l'inclusione di considerazioni relative alle nuove opere di rete all'interno delle relazioni specialistiche acustica ed elettromagnetica allegate al progetto definitivo aggiornato e consegnato in sede di Autorizzazione Unica, consente tuttavia in questa sede unicamente di prendere atto, come affermato nella documentazione stessa, che le stesse opere non producono sensibili impatti sull'ambiente relativamente ai campi elettromagnetico ed acustico. Trattasi in particolare della relazione denominata “W2TIXY2\_DocumentazioneSpecialistica\_02” firmata digitalmente in data 04/12/2015 (contenente però un errore nelle conclusioni in cui si fa riferimento al Comune di Laterza, anziché ai Comuni di Serracapriola e di Torremaggiore, per il quale si chiede che tale refuso sia rettificato) e di quella denominata “W2TIXY2\_DocumentazioneSpecialistica\_04” firmata digitalmente in data 03/12/2015.

Considerato ancora che:

occorre con il presente atto riesaminare la determinazione dirigenziale n. 225/2013 oggetto di gravame e successivo annullamento (unitamente a tutti gli altri provvedimenti amministrativi pure impugnati) da parte del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4735/2015 in ragione del disposto recato dalla medesima statuizione secondo cui “è fondato il sesto motivo d'appello, in relazione all'illegittimità del diniego di proroga dell'efficacia del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, non essendo stata considerata l'esistenza di obiettive ragioni, attinenti alla complessità e durata del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione unica, preclusivi dell'avvio e della realizzazione dei lavori relativi all'impianto”;

la originaria determinazione di esclusione da VIA n. 120/2009 contemplava il progetto con riferimento alle posizioni degli aerogeneratori che, alla data odierna, non risultano variate;

la suddetta determinazione recava altresì la previsione che la soluzione di connessione potesse variare a seguito di nuove determinazioni dell'Ente Gestore della Rete elettrica, in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio;

a seguito delle delucidazioni e dei chiarimenti resi dalla società proponente con la sua nota sopra meglio esplicitata del 07/12/2015 (prot. Ecologia 16792 dell'11/12/2015), non risultano più sussistenti i motivi ostativi al rilascio di un provvedimento di proroga inerente alla D.D. n. 120/2009.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia

VISTA la l.r. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed in particolare gli artt. 4 e 5;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto “Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali”;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

VISTO l’art.32 della l. 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;

VISTO l’art.18 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello organizzativo denominato ‘Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA-Approvazione atto di alta organizzazione”;

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 10/11/2015 che conferisce all’Ing. Giuseppe Tedeschi l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione Ecologia;

VISTA la D.D. n. 225/2013 recante diniego di proroga dell’efficacia della D.D. n. 120/2009;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 4735 del 13/10/2015;

VISTA la nota trasmessa dalla società in epigrafe in data 07/12/2015, assunta al prot. Ecologia n. 16792 dell’11/12/2015.

VISTI ALTRESI’ i seguenti disposti normativi come di seguito elencati:

- l. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i recante “Norme in materia ambientale”;
- l.r. n. 11/2001 e s.m.i recante “Norme sulla valutazione di impatto ambientale”.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla l. n. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## DETERMINA

1. di rilasciare, in conformità alle risultanze istruttorie come sopra evidenziate ed esplicitate, alla società EDP Renewables Italia Holding Srl avente sede legale in Milano alla Via Lepetit n. 6/8, la proroga dell'efficacia della D.D. n. 120/2009, in esito alla statuizione del Consiglio di Stato n. 4735/2015;

2. di stabilire che il presente provvedimento costituisce mero atto di esecuzione ed ottemperanza alla suddetta sentenza resa dal Consiglio di Stato che ha espressamente annullato il diniego precedentemente espresso e culminato nella prefata D.D. n. 225/2013;

3. di dichiarare che il presente parere si riferisce unicamente alla proroga dell'efficacia del parere parzialmente favorevole già espresso con la D.D. n. 120/2009 e che tale parere non esonera il proponente dalla necessità di acquisire qualsivoglia altro atto di assenso, parere, autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta o assenso comunque denominato necessario alla costruzione e all'esercizio del predetto impianto;

4. di dare atto che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione unica, dovranno essere assoggettati alla normativa in materia di VIA recata dalla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 e smi;

5. di prescrivere che risultano confermate le prescrizioni già impartite nella precedente D.D. n. 120/2009

6. di attestare che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;

7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società proponente e alla Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed efficienza energetica;

8. di precisare che il presente provvedimento:

- è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

- fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento;

- fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del d.lgs. n. 163/2006 e smi;

9. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale;

10. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 co. 4 della l. n. 241/1990 e smi, avverso il presente provvedimento

può essere presentato ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro il termine di sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale
- b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
- c) sarà pubblicato integralmente sul BURP.

Il Dirigente ad interim della Sezione Ecologia  
Ing. Giuseppe Tedeschi

---